

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 266/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 177/CGF – RIUNIONE DEL 4 FEBBRAIO 2011

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Vito Giampietro, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. C.F. BARDOLINO VERONA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 (SEI) AL MARIO ARIETI;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 (UNO) PUNTO IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ ASD CF BARDOLINO VERONA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO L.R.P.T.,**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N° 3258/340PF10-11/MS/VDB DEL 26.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 9.12.2010)

La A.S.D. C.F. Bardolino Verona ha impugnato per revocazione la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com .Uff. n. 38/CDN del 9.11.2010 con la quale si irrogavano la sanzione della inibizione per 6 mesi al signor Mario Arieti nonché la sanzione alla società della penalizzazione di 1 punto in classifica (da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva) per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

A sostegno dell’istanza di revocazione la “Bardolino Verona” deduce di non aver ricevuto alcuna comunicazione all’indirizzo postale indicato nel foglio di censimento annuale relativa al deferimento della Procura Federale, né, tanto meno, di aver ricevuto (conseguentemente) alcuna comunicazione, sia dell’avviso concernente l’audizione dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, sia della successiva decisione. Sarebbe stata, pertanto, messa nella impossibilità di svolgere deduzioni difensive, di presenziare all’udienza e di impugnare tempestivamente la decisione della Commissione Disciplinare.

Da qui l’esigenza di intraprendere la via del ricorso per revocazione.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 33, comma 5) il ricorso per revocazione – datato 19.1.2011 – avrebbe dovuto essere contestualmente trasmesso alla Procura Federale mentre agli atti non risulta alcuna prova dell’avvenuta, contestuale comunicazione. Ciò nonostante la esplicita

richiesta inoltrata dalla Segreteria di questa Corte alla A.S.D. Bardolino Verona di esibizione della prova del contestuale invio dell'atto alla Procura Federale. La A.S.D. Bardolino Verona ha infatti inviato, successivamente a tale richiesta, la ricevuta di una raccomandata datata 28.1.2011 (successiva, dunque alla stessa richiesta della segreteria) fornendo così sicura prova della non contestualità della trasmissione del ricorso alla Procura. Da qui l'evidente inammissibilità del ricorso per la violazione di un adempimento il cui termine è senz'altro da ritenersi perentorio. In ogni caso, tale adempimento, eseguito il 28.1.2011, è avvenuto oltre il trentesimo giorno successivo alla scoperta del fatto (scoperta che la stessa ricorrente riconduce "a ridosso delle festività natalizie" del 2010 e, pertanto, non oltre il 24.12.2010), per il quale si è proposto ricorso per revocazione e dunque oltre il termine fissato dall'art. 39, comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. C.F. Bardolino Verona di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MANFREDONIA/LORETO APRUTINO DELL'8.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 327 del 12.01.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 327 del 12.1.2011, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 750,00 all'A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia.

Tale decisione veniva assunta perché durante l'incontro Manfredonia/Loreto Aprutino disputatasi l'8.1.2011, sostenitori della società sanzionata sputavano verso i calciatori della squadra avversaria e dell'arbitro, che veniva attinto al volto. Sempre uno di questi sostenitori lanciava con forza un pallone verso un calciatore avversario che si trovava a terra colpendolo al volto senza arrecargli conseguenze.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 14.1.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.1.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia di Manfredonia (Foggia), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO A.S.D. PALEXTRÀ FANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL MAKKIA URBINO/PALEXTRA FANO DEL 5.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011)

L'A.S.D. Palestrà Fano, militante nel Campionato di Serie B del Calcio a 5, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 353 del 19.1.2011) ha respinto la sua richiesta tesa ad ottenere la vittoria a tavolino nella

gara Futsal Makkia Urbino/Palextrà Fano, disputata il 5.1.2011, gara a suo dire viziata dall'avvenuto impiego, nelle fila dell'avversaria, di un calciatore, tale Lanziotti Lucas, in posizione irregolare di tesseramento.

Assume, come già fatto in primo grado, che la "lista di trasferimento" del Lucas, portante la data del 16.12.2010 (e quindi redatta in tempo utile prima della scadenza dei termini fissati per i trasferimenti suppletivi), non poteva essere stata sottoscritta dal calciatore, in quanto lo stesso, all'epoca, trovavasi ancora in Brasile come risultava da una conversazione, avvenuta il 28.12.2010, registrata sulla pagina personale Facebook del medesimo, di cui produceva copia, conversazione nel corso della quale il Lanziotti affermava di essere tornato in Italia solo da tre giorni.

Insiste, pertanto, nella sua richiesta di applicazione in danno della controparte sportiva della punizione prevista dall'art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S.

L'appello non può essere accolto.

Al fine che occupa il presente procedimento, costituito dall'accertamento circa la validità della gara contestata, la documentazione prodotta dall'appellante onde comprovare l'apocriefa della firma del calciatore sulla lista del trasferimento dello stesso al Futsal Makkia Urbino, e, di conseguenza, la nullità del relativo tesseramento, non appare sufficiente per sostenere, con tranquillante certezza, il dedotto assunto.

Sulla sola base delle asserzioni fatte dal Lanziotti sul suo sito, non è consentito, infatti, escludere né la possibilità che lo stesso si trovasse in Italia al momento della sottoscrizione, sia tornato in Brasile e quindi ripartito in tempo per partecipare all'incontro "de quo", né che la lista gli sia stata inviata per posta, firmata in Brasile e rispedita in Italia.

Tali possibili evenienze tolgono esaustiva valenza probatoria alle argomentazioni della reclamante e si oppongono alla soluzione invocata con i motivi di gravame.

Ritiene tuttavia questa Corte che, di fronte alla grave accusa di falsificazione di un documento federale, copia degli atti debba essere trasmessa alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Palextrà Fano Calcio a 5 di Fano (Pesaro e Urbino)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO A.S.D. FUTSAL ROGLIANO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 9.2.2011 AL SIG. ODDO PASQUALE,**

SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE U21 FUTSAL ROGLIANO/AUGUSTA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011)

Con Com. Uff. n. 375 del 26.1.2011 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, in relazione alla gara Futsal Rogliano/Augusta F.C. disputata il 23.1.2011 per il Campionato Nazionale Calcio a 5 Under 21 - Girone Z, infliggeva alla prima società la sanzione dell'ammenda di €500,00 per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara e perché persona non identificata ma appartenente alla società, penetrava indebitamente sul terreno di gioco e poi negli spogliatoi, in ciò agevolato dal comportamento compiacente di un dirigente della società, ingiuriando reiteratamente l'arbitro e "fomentando i calciatori" nei confronti di quest'ultimo. Il Giudice Sportivo, inoltre, comminava al dirigente Oddo Pasquale l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 9.2.2011, per aver tenuto il suddetto comportamento compiacente.

Nel ricorso presentato in data 27.1.2011, la A.S.D. Futsal Rogliano pone in rilievo la contraddittorietà indicata nel verbale dell'arbitro (ritenuto peraltro lacunoso e carente)

dell'asserzione che la persona appartenerebbe alla società pur se non identificata, il che alimenterebbe il dubbio che la Futsal Rogliano ed il suo dirigente abbiano effettivamente partecipato all'illecito contestato, tanto più che risulterebbero assenti cori, urla o imprecazioni collettive verso il direttore di gara e che la società si sarebbe sempre adoperata per un sereno svolgimento della competizione sportiva. Infine non sarebbero specificati i comportamenti coi quali il dirigente Oddo avrebbe favorito le presunte offese indirizzate all'arbitro.

Il ricorso va rigettato.

Anzitutto non sussiste la menzionata contraddittorietà, atteso che dal supplemento del suo referto emerge che l'arbitro (anche con l'ausilio del cronometrista) ha individuato (la) e colloquiato con una persona, senza venire a conoscenza del suo nome ma formandosi la fondata convinzione, dal contesto dei fatti, che trattavasi di sostenitore della società ospitante. Ne consegue che la relativa motivazione del Giudice Sportivo (nel cui Com. Uff. e non nel verbale dell'arbitro appare l'espressione "persona non identificata ma appartenente alla società") si riallaccia all'esposizione contenuta nel referto. Inoltre la comminazione dell'ammenda è giustificata anche con l'inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara, come rilevato dallo stesso arbitro.

Quanto al comportamento tenuto dall'Oddo, esso è chiaramente indicato nell'aver consentito, nonostante il divieto arbitrale, l'ingresso negli spogliatori del sostenitore della società, così come conformemente e più dettagliatamente esposto nel referto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Rogliano di Rogliano (Cosenza)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 4 maggio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete